

PAOLO ALVAZZI DEL FRATE, *Tra diritto comune e codice : la Facoltà di giurisprudenza della Sapienza nel periodo napoleonico*, in «Annali di storia delle università italiane» (ISSN: 1127-8250), 4 (2000), pp. 63-76.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/anstui>

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, Il portale HeyJoe, in collaborazione con enti di ricerca, società di studi e case editrici, rende disponibili le versioni elettroniche di riviste storiografiche, filosofiche e di scienze religiose di cui non esiste altro formato digitale.

This article has been digitised within the Bruno Kessler Foundation Library project [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* platform. Through cooperation with research institutions, learned societies and publishing companies, the *HeyJoe* platform aims to provide easy access to important humanities journals for which no electronic version was previously available.

La digitalizzazione della rivista «Annali di storia delle università italiane» (annate 1997-2014), a cura dalla Biblioteca FBK, è stata possibile grazie alla collaborazione con il Centro Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane e la casa editrice CLUEB.



Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale. Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell’opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



La digitalizzazione della rivista «Annali di storia delle università italiane» (annate 1997-2014), a cura dalla Biblioteca FBK, è stata possibile grazie alla collaborazione con il Centro Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane e la casa editrice CLUEB.




TRA DIRITTO COMUNE E CODICE: LA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA DELLA SAPIENZA NEL PERIODO NAPOLEONICO¹

¹ Il testo è una rielaborazione dell'articolo *La formazione dei giuristi nella Roma napoleonica. La Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza*, «Roma moderna e contemporanea», 2 (1994), p. 91-104.

² Sull'Università romana opere fondamentali sono i classici JOSEPH CARAFA, *De Gymnasio romano et de eius professoribus ab Urbe condita usque ad haec tempora libri duo*, Romae, Typis Antonii Fulgonii, MDCCLI (rist. anast. Bologna, Forni, 1971) e FILIPPO MARIA RENAZZI, *Storia dell'Università degli studj di Roma detta comunemente la Sapienza*, 4 vv., Roma, Pagliarini, 1803-1806 (rist. anast. Bologna, Forni, 1971). Ricordiamo inoltre GAETANO MORONI, *Università romana o Archiginnasio della Sapienza*, in *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, LXXXIV-LXXXV, Venezia, Tip. emiliana, 1857, p. 282-323 e 3-208; EMILIO MORPURGO, *Roma e la Sapienza. Compendio di notizie storiche sull'Università romana*, in *Monografia della città di Roma e della campagna romana*, II, Roma, Tip. Elzeviriana, 1881, p. 3-111; FRANCESCO POMETTI, *Il ruolo dei lettori del 1569-70 e altre notizie sull'Università di Roma*, in *Scritti vari di filologia*, Roma, Forzani, 1901, p. 67-93; *L'Università di Roma*, Roma, Poligrafico dello Stato, 1927; AGOSTINO GEMELLI-SILVIO VISMARA, *La riforma degli studi universitari negli stati pontifici (1816-1824)*, Milano, Vita e Pensiero, 1933; NICOLA SPANO, *L'Università di Roma*, Roma, Mediterranea, 1935; ROBERTO VALENTINI, *Gli istituti romani di alta cultura e la presunta crisi dello "Studium Urbis" (1370-1420)*, «Archivio della R. Deputazione romana di Storia Patria», 59 (1936), p. 245-302; VITTORIO EMANUELE GIUNTELLA, *Scuola e cultura nella Roma settecentesca*, «Studi romani», 11 (1963), p. 528-541; ANNA PIA BIDOLLI, *Contributo alla storia dell'Università di Roma. La Sapienza durante la Restaurazione*, «Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari dell'Università di Roma», 19-20 (1979-1980), p. 71-110; MARIA ROSA DI SIMONE, *La "Sapienza" romana nel Settecento. Organizzazione universitaria e insegnamento del diritto*, Roma, Ed. Ateneo, 1980; MARIA CRISTINA DORATI DA EMPOLI, *I lettori dello Studio e i maestri di grammatica a Roma da Sisto IV ad Alessandro VI*, «Rassegna degli Archivi di Stato»,


1. **A**lla fine del XVIII secolo l'insegnamento del diritto nell'università romana della Sapienza² era basato, secondo la tradizione, sullo *ius commune*, cioè essenzialmente sullo studio del diritto romano-canonico nell'interpretazione dei giuristi dell'età medievale e moderna. Mentre in altre università si era verifi-




1. La Sapienza (Incisione di Sebastiano Giannini).

40 (1980), p. 98-147; JOLE VERNACCHIA-GALLI, *L'Archiginnasio romano secondo il diario del Prof. Giuseppe Settele (1810-1836)*, Roma, Ed. Ateneo, 1984; FRANÇOIS GASNAULT, *La réglementation des Universités pontificales au XIXe siècle*, «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Age-Temps modernes», 96 (1984), p. 177-237; EMANUELE CONTE, *Accademie studentesche a Roma nel Cinquecento. De modis docendi et discendi in iure*, Roma, Ed. Ateneo, 1985; ID., *Università e formazione giuridica a Roma nel Cinquecento*, «La Cultura», 22 (1985), p. 329-346; RENÉ BOUDARD, *Expériences françaises de l'Italie napoléonienne. Rome dans le système universitaire napoléonien et l'organisation des Académies et Universités de Pise, Parme et Turin (1806-1814)*, Roma, Ed. Ateneo, 1988; *Roma e lo Studium Urbis*, a cura di PAOLO CHERUBINI, Roma, Quasar, 1989; EMANUELE CONTE, *I maestri della Sapienza di Roma dal 1514 al 1787: i Rotuli e altre fonti*, 2 vv., Roma, Istituto Storico Italiano, 1991; *Roma e lo Studium Urbis. Spazio urbano e cultura dal quattro al seicento. Atti del convegno Roma, 7-10 1989*, Roma, Min. per i Beni culturali e ambientali, 1992.

³ «Mai come nel secolo XVIII – afferma CORRADO PECORELLA – si era infatti tanto parlato di università, di necessità di riforme, di adeguamento dell'istruzione a mutate situazioni ambientali, mai con tale impegno studiosi e uomini di governo avevano dedicato la loro attenzione ai problemi di quel 'corpo' di dotti che da secoli, in piena autonomia, andava lavorando all'ombra delle cattedrali, dei conventi, di qualche istituto laico o meglio statale», *Cenni storici sulle facoltà di giurisprudenza (a partire dal XVIII secolo)*, in *Università di oggi e società di domani*, Roma-Bari, Laterza, 1969, p. 308. Sull'insegnamento del diritto cfr. in generale JEAN PORTEMER, *Recherches sur l'enseignement du droit public au XVIIIe siècle*, «Revue historique du droit français et étranger», 4 série, 37 (1959), p. 341-397; HELMUT COING, *L'insegnamento del diritto nell'Europa dell'ancien régime*, «Studi senesi», 82 (1970), p. 179-193; ID., *Die juristische Fakultät und ihr Lehrprogramm*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte* a cura di HELMUT COING, I, München, Beck, 1973, p. 39-128; ID., *L'insegnamento della giurisprudenza nell'epoca dell'Illuminismo*, in *L'educazione giuridica*, II, *Profili storici*, Perugia, Univ. degli Studi di Perugia, 1979, p. 104-128; ADRIANO CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, I, *Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano, Giuffrè, 1979, p. 125-134; MANLIO BELLOMO, *Saggio sull'Università nell'età del diritto comune*, Catania, 1979 (n. ed. Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 1992); JEAN IMBERT, *L'enseignement du droit dans les écoles centrales sous la Révolution*, in *La Révolution et l'ordre juridique privé. Rationalité ou scandale? Actes du colloque d'Orléans 11-13 septembre 1986*, Paris, PUF, 1988, I, p. 249-265; HUGUES RICHARD, *Les professeurs de législation des écoles centrales, témoins du droit privé intermédiaire*, *ivi*, p. 267-286.



2. JOSEPH CARAFA, *De professoribus Gymnasii Romani. Liber secundus*. Frontespizio.



3. JOSEPH CARAFA, *De Gymnasio Romano et de eius professoribus ab Urbe condita usque ad haec tempora libri duo*, Romae, Typis Antonii Fulgonii, MDCCLI. Frontespizio.

cata, grazie all'impulso dato dall'Illuminismo e dal riformismo assolutista³, l'introduzione di nuove discipline che miravano ad arricchire la formazione del giurista, attraverso lo studio del diritto pubbli-

⁴ Furono creati insegnamenti di *Ius regni* a Napoli nel 1735, di *Diritto pubblico e delle genti* a Padova, Pisa, Parma, Pavia, Palermo, Catania, tra il 1761 e il 1779. Cfr. PECORELLA, *Cenni storici*, p. 321. Si deve ricordare che il diritto pubblico era considerato «comme un domaine interdit, tenant 'du mystère réservé aux rois et à leurs ministres', qu'il est périlleux d'approcher», PORTEMER, *Recherches sur l'enseignement*, p. 341. Un tale insegnamento avrebbe dunque potuto violare gli *arcano imperii*. Il diritto pubblico, «che in Italia entrò più tardi che nel resto d'Europa nell'ambito delle discipline universitarie» era considerato dai Sovrani assoluti «quale strumento per il miglior conseguimento dei fini dello Stato», PECORELLA, *Cenni storici*, p. 311.

⁵ Cattedre di “diritto naturale” furono istituite dapprima nelle facoltà di filosofia e successivamente in quelle giuridiche tra la fine del '600 e i primi del '700, soprattutto nelle università tedesche. In Italia troviamo tale insegnamento a Pavia, nel 1771, a Modena, nel 1772, a Napoli, durante il Regno di Carlo III. Cfr. GIOVANNI TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*. I., *Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, Il Mulino, 1976, p. 102 ss.

⁶ Una cattedra di commercio fu creata a Napoli nel 1754 e affidata al Genovesi, una di economia politica a Modena nel 1772.

⁷ L'insegnamento del diritto alla Sapienza si mantenne «estraneo alle tendenze innovative che, da quasi due secoli, si erano manifestate in vari paesi europei nel campo della didattica, oltre che in quello dell'interpretazione e della sistematica giuridica. (...) Mentre in Francia, con l'editto emanato da Luigi XIV nel 1679, si era imposto l'insegnamento del diritto francese attraverso l'inserimento nei piani di studio delle consuetudini, delle ordinanze e della giurisprudenza nazionali, e, in Germania, apparivano i primi corsi di diritto naturale come teoria generale del diritto, a Roma i programmi di studio riflettevano il rigido ossequio all'autorità dei testi giustiniani e canonici, uniche fonti prese in considerazione, sulle quali si imperniavano tutti i corsi», DI SIMONE, *La “Sapienza” romana*, p. 76. Cfr. CONTE, *Università e formazione giuridica*, p. 339. Sulla cultura giuridica nel Settecento si veda MARIA ROSA DI SIMONE, *La cultura giuridica romana alla fine del XVIII secolo*, in *Centralismo e particolarismo: l'esperienza della Repubblica Romana (1798-99)*. Atti del Convegno Roma 14-16 aprile 1999, in corso di pubblicazione.

⁸ Significativa a tal proposito è l'affermazione di GIOVANNI BATTISTA DE LUCA, contrario a tale insegnamento per «non imbeverare la gioventù di siffatti errori, e favolette, da' quali nascono dipoi de' molti equivoci intorno la potestà del Principe», *Dello stile legale*, Roma, Dragonelli, 1674, p. 338. Cfr. DI SIMONE, *La “Sapienza” romana*, p. 75. Così il RENAZZI descriveva il corso di Diritto naturale e delle



4. FILIPPO MARIA RENAZZI, *Storia dell'Università degli studj di Roma detta comunemente la Sapienza*, I, Roma, Pagliarini, 1803-1806. Frontespizio.



5. FILIPPO MARIA RENAZZI, *Storia dell'Università degli studj di Roma detta comunemente la Sapienza*, III, Roma, Pagliarini, 1803-1806. Frontespizio.

co⁴, del diritto naturale⁵ e dell'economia politica⁶, a Roma gli studi giuridici, ancora profondamente legati al *mos italicus*, si trovavano in una situazione di sostanziale immobilismo⁷. Alla Sapienza, ad esempio, era il docente di filosofia morale a insegnare il “diritto naturale e delle genti” presso la classe di “Filosofia e Arti”, in quanto lo studio del diritto naturale, disciplina ritenuta filosofica e non giuridica, non era considerato necessario alla formazione dei giuristi⁸. Il corso di studi in giurisprudenza comprendeva esclusivamente in-

genti: «il Lettore d'Etica ... derivandola dai principi del Diritto Naturale e delle Genti, dà realmente in un anno gli Elementi del Gius pubblico», *Storia dell'Università*, IV, p. 390.

⁹ Come scriveva il Renazzi, «la classe della *Giurisprudenza* si Canonica, che Civile è composta da sei Professori. 1. Il Lettore delle Istituzioni del Gius Canonico. 2. Il Lettore delle Istituzioni del Gius Civile. 3. Il Lettore delle Istituzioni del Gius Criminale. Danno questi tre Professori in ogni anno l'intero loro rispettivo corso. 4. Il Lettore di Gius Ecclesiastico in cinque anni l'espone compiutamente. 5. e 6. Due Professori di Gius Civile ancor essi nello spazio di un quinquennio tutte esauriscono le varie materie tra essi nel Regolamento divise. L'intero corso in questa classe può eseguirsi dalli Scolari dentro il termine di anni cinque», *Storia dell'Università*, IV, p. 389-390.

¹⁰ Roma, Poggioli, 1798. Fu realizzato anche un *Progetto per le Scuole primarie della Repubblica Romana*, Roma, Poggioli, 1798. Sul punto cfr. LUIGI PEPE, *Gaspar Monge in Italia: la formazione e i primi lavori dell'Istituto nazionale della Repubblica romana*, «Bollettino di Storia delle Scienze Matematiche», 16 (1996), p. 45-100.

¹¹ Cfr. MARIA ROSA DI SIMONE, *Organizzazione e cultura giuridica alla Sapienza durante il periodo repubblicano*, in *La Rivoluzione nello Stato della Chiesa 1789-1799*, a cura di LUIGI FIORANI, Pisa-Roma, Ist. Editoriali e Poligrafici Internazionali, 1997, p. 147-172.

¹² CLAUDIO DELLA VALLE, «Il Monitore di Roma», 26 Messifero Anno VI (14 luglio 1798). Cfr. RENZO DE FELICE, *L'evangelismo giacobino e l'abate Claudio della Valle*, in ID., *Italia giacobina*, Napoli, Esi, 1965, p. 169 ss.

¹³ «Il Monitore di Roma», *ibidem*.

¹⁴ Ricordiamo che fu proprio la Rivoluzione francese, parallelamente alla instaurazione dello Stato costituzionale, a introdurre lo studio scientifico del diritto pubblico: «la nuova disciplina avrebbe dovuto ... razionalizzare e teorizzare, a livelli più alti, i principi di filosofia e di prassi giuridica che costituivano la base stessa» dello Stato, DI SIMONE, *La "Sapienza" romana*, p. 234. Come osserva MARIO GALIZIA, «la tendenza già manifestatasi nel corso del secolo a rompere la tradizionale prevalenza dell'insegnamento del diritto privato [...] veniva così a ricevere un impulso particolarmente accentuato: secondo i teorici del movimento giacobino lo studio del diritto pubblico ed in particolare l'analisi della costituzione debbono essere il fulcro animatore di tutta la conoscenza giuridica», *Diritto costituzionale (profili storici)*, in *Enciclopedia del diritto*, XII, Milano, Giuffrè, 1964, p. 962. La prima cattedra di diritto costituzionale in Italia fu infatti creata nella Repubblica Cisalpina, presso l'Università di Ferrara nel 1797 e affidata a Giuseppe Compagnoni. Il Compagnoni pubblicò il suo corso con il titolo



6. Filippo Maria Renazzi (1745-1808).

segnamenti di diritto civile romano (tre cattedre), di diritto canonico (due cattedre) e di diritto penale (una cattedra)⁹.


2. La diffusione di una nuova cultura giuridica, provocata dalla Rivoluzione francese e dalla introduzione in Italia dell'ordinamento dello Stato costituzionale con le Repubbliche giacobine, suscitò un intenso dibattito sulla formazione dei giuristi che investì l'organizzazione degli studi universitari. A Roma venne preparato durante la Repubblica un *Progetto di leggi organiche per le Scuole Superiori della Repubblica Romana*¹⁰ che intendeva riformare le istituzioni pontificie secondo i principi della politica universitaria francese. Per quanto riguarda la Facoltà di giurisprudenza¹¹, si deve innanzitutto rilevare l'abolizione dell'insegnamento del diritto canonico: nelle pagine del *Monitore di Roma* si giunse a pubblicare un *Progetto di incendiare il corpo del Gius Canonico*¹², definito dal della Valle «ammasso infame di poche utili verità commiste a un numero infinito d'errori e di bugie»¹³. Secondo il *Progetto*, la formazione del giurista, abbandonata l'impostazione tradizionale della Sapienza, si sarebbe dovuta fondare su di una concezione del diritto più ampia, arricchita di nozioni filosofiche e storiche. Al ridimensionamento dello studio del diritto civile corrispondeva il nuovo interesse per le discipline pubblicistiche, attraverso l'insegnamento del diritto costituzionale¹⁴.

Elementi di diritto costituzionale democratico o sia Principi di giuspubblico universale, Venezia, Pasquali, 1797 (ristampa a cura di I. Mereu e D. Barbon, Bologna, Analisi, 1985). Cfr. A. MORELLI, *La prima cattedra di diritto costituzionale*, «Archivio giuridico Filippo Serafini», 61 (1898), p. 63 ss.; ITALO MEREU, *Giuseppe Compagnoni primo costituzionalista d'Europa*, Ferrara, De Salvia, 1970; e LUCA MANNORI, *Giuseppe Compagnoni costituzionalista rousseauviano*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XV (1986), p. 621-636. Una cattedra di diritto pubblico fu in effetti istituita nell'ottobre 1798, presso il Collegio Romano e affidata al noto giurista napoletano Mario Pagano. Non risulta però che il Pagano abbia realmente insegnato a Roma. Cfr. L. RAVA, *Mario Pagano a Roma*, «Nuova Antologia», 55, 1 ott. (1920), p. 209-222. Occorre ricordare che presso l'Università Gregoriana o Collegio romano, non esisteva la Facoltà di giurisprudenza. Una controversia, risolta a vantaggio della Sapienza, si era verificata tra i due Atenei romani alla fine del Seicento, provocata dalla richiesta del Collegio di conferire anche la laurea in giurisprudenza, privilegio esclusivo della Sapienza. Come osserva il CONTE, dei due Atenei, il Collegio e la Sapienza, il primo era «specializzato nell'insegnamento delle arti, della teologia e della filosofia, il secondo nel diritto e nella medicina», *Università e formazione giuridica*, p. 332.

¹⁵ Sulla Repubblica giacobina si vedano gli studi di ALBERT DUFOURCQ, *Le régime jacobin en Italie. Etude sur la République romaine (1798-1799)*, Paris, Perrin, 1900; VITTORIO EMANUELE GIUNTELLA, *La giacobina Repubblica romana (1798-1799). Aspetti e momenti*, «Archivio della Società romana di storia patria», 73 (1950), p. 1-213; ID., *Bibliografia della Repubblica romana del 1798-1799*, Roma, Istituto Studi romani, 1957; MARIO BATTAGLINI, *Le istituzioni di Roma giacobina (1798-1799). Studi e appunti*, Milano, Giuffrè, 1971; ANTONIO CRETONI, *Roma giacobina. Storia della Repubblica romana del 1798-1799*, Roma, Istituto Studi romani, 1971; MARINA FORMICA, *La città e la Rivoluzione. Roma 1798-1799*, Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, 1994; e MARIO BATTAGLINI, *L'amministrazione della giustizia nella Repubblica romana del 1798-99*, Milano, Giuffrè, 1998.

¹⁶ Da notare la nomina di un rettore provvisorio, il matematico Gioacchino Pessuti, che fu nuovamente scelto per questo incarico in occasione dell'annessione di Roma all'Impero napoleonico. Cfr. *infra*. Sulla Sapienza nel periodo repubblicano si veda RENAZZI, *Storia dell'Università*, IV, p. 395-398; SPANO, *L'Università di Roma*, p. 62-63; DI SIMONE, *La "Sapienza" romana*, p. 221-250; ed EAD., *Organizzazione e cultura giuridica*.

¹⁷ *Notizie per l'anno 1808*, Roma, Cracas, 1808, p. 106-107.



7. Gioacchino Pessuti (dalla tomba in S. Andrea delle Fratte).

Il *Progetto* per la riforma degli studi universitari non ebbe una pratica realizzazione a causa della caduta della Repubblica romana, ma è comunque significativo per comprendere l'importanza dell'influenza esercitata dalla cultura giuridica della Francia rivoluzionaria nell'ambiente romano.

Dopo la parentesi repubblicana del 1798-1799¹⁵, che, si è detto, non comportò sostanziali trasformazioni¹⁶, si verificò la chiusura dell'Ateneo nel 1800-1801. Riaperta nell'anno accademico 1801-1802, la Sapienza non fu oggetto di riforme di rilievo fino all'occupazione francese.

Nel 1808, alla vigilia cioè dell'annessione degli "Stati romani" all'Impero francese, la Facoltà giuridica della Sapienza risultava così organizzata:

Gius canonico	(Michele Belli)
Istituzioni di Gius canonico	(Nicola Ferrarelli)
Istituzioni di Gius civile	(Giovanni Battista Dorascenzi)
Gius civile e statutario	(Giuseppe Mangiatordi)
Gius civile e statutario	(Teodosio Bencivenga)
Istituzioni del Gius criminale	(Filippo Van Stryp)
Letto soprannumero	(Giuseppe Capogrossi) ¹⁷

Tra i docenti della Facoltà giuridica della Sapienza dei primi anni dell'Ottocento, il più noto fu senz'altro il penalista Filippo Maria Renaz-

¹⁸ Si vedano le notizie autobiografiche in *Storia dell'Università*, IV, p. 255-259. Cfr. anche D. VACCOLINI, *Renazzi (Filippo)*, in *Biografia degli Italiani illustri* a cura di Emilio De Tivaldo, II, Venezia, Alvisopoli, 1835, p. 449-451; F. RANALLI, *Vite di romani illustri*, II, Roma, Armanni, 1890, p. 87-98; E. BERNABEI, *L'opera di un riformatore romano. Per il centenario di Filippo Maria Renazzi*, «La Rassegna nazionale», 30, 16 novembre 1908, p. 146-160; L. BERRA, *Renazzi Filippo Maria*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XV, Torino, Utet, 1968, p. 421-422; e BEATRICE MASCHIETTO, *Sulle tracce di Filippo Mario Renazzi. Un inedito trentino*, «Studi senesi», 110 (1998), p. 152-163.

¹⁹ Romae, Salomoni, 1773-1775-1781, 3 tt., con varie riedizioni a Venezia, Napoli, Siena, Roma e Bologna.

²⁰ FRANCO CORDERO, *Criminalia. Nascita dei sistemi penali*, Roma-Bari, Laterza, 1986², p. 180 ss. e *passim*; ETTORE DEZZA, *Accusa e inquisizione. Dal diritto comune ai codici moderni*, Milano, Giuffrè, 1989, p. 150 ss.

²¹ Cfr. CESARE BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, a cura di FRANCO VENTURI, Torino, Einaudi, 1981, p. 220.


²² Mori nel 1808. Al Renazzi si deve uno pochi studi dedicati alla storia della Sapienza, la *Storia dell'Università degli studi di Roma detta comunemente la Sapienza*. Tra gli altri docenti ricordiamo Giuseppe Mangiatordi, professore di diritto civile. Egli aderì alla Repubblica giacobina e pubblicò *Il giovinetto istruito per la democrazia da un cattolico democratico*, Roma, Puccinelli, 1798; e *Il giuramento civico proposto nella Costituzione della Repubblica Romana articolo 367 dimostrato lecito e dovuto*, Roma, Puccinelli, 1798. Cfr. DI SIMONE, *La "Sapienza" romana*, p. 242. «Il pensiero del Mangiatordi rifletteva, in definitiva, il caratteristico sforzo di conciliazione tra ideologia rivoluzionaria e tradizione religiosa, in atto in tutta l'Italia giacobina», *ivi*, p. 247.

²³ A Parigi furono istituite anche le cattedre di *Code Napoléon* approfondito e di diritto commerciale.

²⁴ Occorre ricordare tuttavia che «la professionalizzazione dell'istruzione giuridica e la sua parziale tecnicizzazione ebbe inizio, in Francia, con la riforma di Luigi XIV» del 1679, TARELLO, *Storia della cultura giuridica*, p. 101.

²⁵ Nella Francia napoleonica erano stati emanati i codici civile (1804), di procedura civile (1806), commerciale (1807), di procedura penale (1808) e penale (1810).

²⁶ HENRY HAYEN, *La renaissance des études juridiques en France sous le Consulat*, «Nouvelle Revue historique de droit français et étranger», 29 (1905), p. 97-98. Cfr. ANNE-MARIE VOUTYRAS, *Les facultés de droit dans les départements étrangers de l'Empire Napoléonien*, «Revue d'histoire des Facultés de Droit et de la science juridique», 13 (1992), p. 127-157.



8. GIOVANNI FERRI DE SAINT-COSTANT, *Rapport sur l'organisation de l'Instruction publique dans les départements de Rome et du Trasimène*, manoscritto conservato presso le Archives Nationales de France, F.17.1602. Frontespizio.

zi¹⁸, salito in cattedra a Roma nel 1769. Autore degli *Elementa Juris Criminalis*¹⁹, il Renazzi fu uno dei più importanti penalisti del secolo²⁰. Nonostante il tradizionalismo dell'ambiente romano, il Renazzi aderì all'Illuminismo giuridico e fu seguace del Beccaria²¹. Lasciò l'insegnamento alla Sapienza nel 1803²².

3. Le università italiane subirono nel periodo napoleonico una trasformazione tendente all'assimilazione al sistema francese della pubblica istruzione, basato sui rigidi criteri di accentramento gerarchico che informavano l'amministrazione napoleonica. Nelle facoltà di giurisprudenza riformate gli insegnamenti previsti erano il diritto romano, il *Code Napoléon* e il diritto e la procedura penale.²³ Caratteristica delle facoltà giuridiche fu la "tecnicità" degli studi, rispetto alla formazione tradizionale dei giuristi²⁴. Ciò è una diretta conseguenza della codificazione del diritto²⁵ che abrogava ogni altra fonte e che non poteva non modificare profondamente anche la mentalità e il modo di formazione dei giuristi. Come afferma Henry Hayen, «les écoles de droit impériales, loin d'avoir rénové l'enseignement du droit, ont marqué, pour les études juridiques, un recul certain. A la méthode de critique historique et philosophique, à l'interprétation large des textes les écoles de droit sont venues substituer la méthode exégétique, l'interprétation littérale et parfois mesquine du Code Napoléon; à l'étude du droit considéré comme une science sociale, elles ont substitué l'étude des Codes, envisagés comme des sortes de dogmes intangibles, et presque comme des Livres Saints; aux conceptions libérales du Consulat, elles ont substitué les vues absolutistes et intolérantes de l'Empire».²⁶

²⁷ Sulla dominazione napoleonica a Roma l'opera fondamentale è ancora quella di LOUIS MADELIN, *La Rome de Napoléon. La domination française à Rome de 1809 à 1814*, Paris, Plon, 1906. Cfr. anche JACQUES MOULARD, *Le comte Camille de Tournon, II, La préfecture de Rome*, Paris, Champion, 1929; HENRY AURÉAS, *Un général de Napoléon: Miollis*, Paris, Les Belles Lettres, 1961; CARLA NARDI, *Napoleone e Roma. La politica della Consulta romana*, Roma, Ecole française de Rome, 1989. Per riferimenti generali cfr. VITTORIO EMANUELE GIUNTELLA, *Roma nel Settecento*, Bologna, Cappelli, 1971; MARIO CARAVALE-ALBERTO CARACCILO, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, in *Storia d'Italia* diretta da GIUSEPPE GALASSO, XIV, Torino, Utet, 1978; e FIORELLA BARTOCCINI, *Roma nell'Ottocento*, Bologna, Cappelli, 1986.

²⁸ «1. Il Codice Napoleone e il nuovo codice di commercio s'insegneranno alternativamente col codice romano nelle due Università della Sapienza e di Perugia a contare dalla prossima riapertura del corso de' studj. – 2. I Professori della facoltà di diritto si concerteranno fra loro sotto la direzione del rettore delle dette Università perché due fra loro in cadauna delle medesime si dividano quest'ammaestramento durante il corso del prossimo anno scolastico», in *Bollettino delle leggi e Decreti imperiali pubblicati dalla Consulta straordinaria negli Stati Romani*, V, Roma, Salvioni, 1809, n. 49, p. 33.

²⁹ Cfr. GIUSEPPE ERMINI, *Storia dell'Università di Perugia*, II, Firenze, Olschki, 1971², p. 644-660.

³⁰ Decreto 15 gennaio 1810, in *Bollettino*, n. 65, V, p. 511-519.

³¹ Nella facoltà furono previste: «una cattedra di Teologia dogmatica, una d'istoria ecclesiastica, una di morale, una di scrittura sagra, una d'istituzione canonica» (Art. 5).

³² Con una cattedra «d'istituzione civile, due di diritto civile, una di legislazione e procedura criminale», *ibidem*.

³³ La facoltà comprendeva «una cattedra di anatomia, una di nosologia e patologia, una in materia di medicina, una di chimica interna e delle operazioni, una di chimica esterna, una di ostetricia, una di arte veterinaria», *ibidem*.

«I professori della facoltà di Medicina – si stabiliva nell'art. 5 – dovranno fare nei grandi spedali di Roma i corsi pratici di clinica, le operazioni chirurgiche e quelle di ostetricia».

³⁴ Nella «facoltà delle scienze di fisica e matematica» venivano istituite «una cattedra di geometria trascendente, una di astronomia, una di fisica, una di chimica, una d'istoria naturale e mineralogia, una di botanica», *ibidem*.

³⁵ Erano previste «una cattedra di filosofia, una di logica e metafisica, una di eloquenza greca, una di lingua araba, una di lingua siriana, una di lingua ebraica», *ibidem*.



9. Archiginnasio della Sapienza.



10. GIUSEPPE VASI, *Prospetto principale del Collegio Romano*.

A Roma il primo intervento di rilievo da parte della Consulta straordinaria²⁷, il governo provvisorio costituito da Napoleone con il Decreto imperiale del 17 maggio 1809, si ebbe con il Decreto 28 ottobre 1809²⁸ con il quale fu stabilito che, alla ripresa dell'anno accademico, sarebbe stato introdotto l'insegnamento del *code Napoléon* e del *code de commerce* nelle Università di Roma e Perugia.²⁹ Il 15 gennaio 1810³⁰, si diede un assetto provvisorio alla Sapienza articolandola nelle Facoltà di teologia³¹, giurisprudenza³², medicina³³, scienze³⁴ e belle lettere³⁵.

³⁶ «Il Consiglio dell'Università sarà provvisoriamente composto indipendentemente dal Rettore, dall'Ispettore e dal Cancelliere, di 10 membri, cioè: cinque professori di merito, che saranno per diritto i più anziani di ciascuna facoltà, cinque professori in esercizio scelti ciascuno dalle facoltà rispettive fra loro medesimi», *ivi*, art. 4. Il Consiglio fu incaricato di redigere «un progetto di regolamento provvisorio per gli esami, per il rilascio delle iscrizioni e de' diplomi e per le retribuzioni da pagarsi dagli studenti. Il progetto sarà sottomesso all'approvazione dell'autorità superiore», *ivi*, art. 7. Copia del progetto si trova nelle Archives Nationales de France (d'ora in avanti Arch. Nat.), *Fle.201*, doss. 1.

³⁷ Si veda RENAZZI, *Storia dell'Università*, IV, 270, p. 396-397, e 422; GIOVANNI FRANCESCO RAMBELLI, s. v., in EMILIO DE TIPALDO, *Biografia degli Italiani illustri*, III, p. 266-269; e A. COPPI, *Cenni biografici di Gioacchino Pessuti*, «Atti dell'Accademia Pontificia de' Nuovi Lincei», 15 (1861-62), p. 1-6. Cfr. VERNACCHIA-GALLI, *L'Archiginnasio romano*, p. 20.

³⁸ Giuseppe Oddi, docente di matematica, era passato nel 1806 alla cattedra, appena istituita, di veterinaria. Cfr. RENAZZI, *Storia dell'Università*, IV, p. 411, 422 e 477-478. Come ha osservato MARIA ROSA DI SIMONE, «nel complesso ... i mutamenti introdotti nei primi due anni si collocavano sulla stessa linea seguita durante il periodo repubblicano e perseguivano il medesimo obiettivo di spezzare l'assetto corporativo dell'università per sottoporre la direzione al controllo dello Stato. Anche questa volta, però, il corpo accademico riuscì per lo più a eludere le disposizioni governative e a conservare, nonostante tutti gli sforzi della Consulta, una certa indipendenza di comportamento», *La "Sapienza" romana*, p. 271. L'ERMINEI, nel suo studio sull'Università di Perugia, sottolinea invece la fondamentale importanza, relativamente alla laicizzazione dello Studio, delle innovazioni introdotte dai francesi anche in questa fase di transizione: «la separazione di questa Università napoleonica da quella pontificia del passato appare netta e in più punti decisiva, nei suoi direttivi e nei suoi ordinamenti e insegnamenti in genere [...] Soggetto soltanto all'autorità centrale di governo e al prefetto rappresentante di questa nel dipartimento, e più direttamente al rettore dell'Accademia di Roma, e decisamente sottratto dalla dipendenza da qualsiasi autorità locale vescovile, comunale o collegiale che sia, l'Ateneo è fatto scuola dell'Impero, che ne nomina infatti i capi e i docenti e ne regola con le sue leggi il funzionamento, scuola di Stato e laica a un tempo, godente di una propria autonomia per quanto attiene al disciplinato svolgersi dei corsi e alla sua amministrazione economica; la tradizione di più secoli, di un'Università fondamentalmente gestita dal comune e dal principe, dai collegi dottorali e dal vescovo locale, è bruscamente spezzata, per un governo di essa fa-

PHILIPPI MARIAE RENAZZI
J. C. ET ANTECESSORIS ROMANI
DE ORDINE SEU FORMA
JUDICIORUM CRIMINALIUM
DIATRIBA.

*Cum recte procedunt Judicia, delubra sunt acquitatis;
cum depravate, foveae fallaces, et coecae.* AMMIAN.
MARGELLIN. lib. xxx. pag. 421. edit. Henr. Valesf.



ROMAE c1o.1o.cc.lxx.vii.

JOANNES GENEROSUS SALOMONI

PUBLICA EXCUDERAT AUCTORITATE.

11. PHILIPPI MARIAE RENAZZI, *De ordine seu forma judiciorum criminalium diatriba*, Romae, Joannes Generosus Salomoni, 1777. Frontespizio.

Contestualmente venne creato un Consiglio dell'Università³⁶, si affidarono le funzioni sino allora svolte dal Collegio degli avvocati concistoriali a un rettore, coadiuvato da un cancelliere, e a un ispettore. Rettore provvisorio fu nominato il matematico Gioacchino Pessuti³⁷, mentre la scelta per l'ispettore cadde sull'altro matematico Giuseppe Oddi.³⁸

Nella Facoltà di giurisprudenza, dove i provvedimenti della Con-

cente capo agli organi centrali e periferici dello Stato vigilanti coloro che la dirigono, ma di fatto tenuto dagli stessi docenti, divenuti primi tutori del suo incremento e del suo onore. All'Università, vivente nell'orbita degli interessi cittadini, è subentrata una nuova per la cura degli interessi culturali di un Impero», *Storia dell'Università*, p. 649-650.

³⁹ Significativo, relativamente all'opposizione del corpo docente al nuovo regime, è l'arresto, alla fine di novembre del 1813, del prof. Teodosio Bencivenga, docente di diritto romano nella Facoltà di giurisprudenza, ritenuto implicato nel complotto antifrancese organizzato dal sacerdote Battaglia.

⁴⁰ L'opposizione «all'introduzione di novità così radicali nell'ambito di un corpo docente in gran parte conservatore e ancora legato a una secolare tradizione didattica doveva essere fortissima. In particolare i professori di materie canonistiche appaiono conservatori sia sul piano culturale che su quello politico», Di SIMONE, *La "Sapienza" romana*, p. 279.

⁴¹ *Ragguaglio dell'amministrazione dell'Archiginnasio Romano della Sapienza dal principio dell'anno 1810 sino al ristabilimento del Governo Pontificio*, in Archivio di Stato di Roma (d'ora in avanti ASR), *Sacra Congregazione degli Studi*, b. 218. Il Pessuti ricordava che «venne al Sig. Ferri l'ordine dal Gran Maestro di abolire le dette cattedre di Canonica e di mettere in vigore il Codice ... e fu affisso per ordine del Sig. Ferri l'Avviso ... che porta l'organizzazione delle cattedre del Codice nel principio del 1813», ASR, *ibidem*.

⁴² *Etat des Professeurs de la ci-devant Université de la Sapienza*, in Arch. Nat., F17.1602, doss.3, f. 22. Notizie sui docenti nella Facoltà giuridica si ricavano in SPANO, *L'Università di Roma*, p. 103-120; Di SIMONE, *La "Sapienza" romana*, p. 262 ss.; e LAURA MOSCATI, *Savigny a Roma*, «Rivista di storia del diritto italiano», 69 (1996), p. 35-38.

⁴³ Sui problemi legati all'istituzione delle Accademie Imperiali nei territori italiani annessi si vedano i *Rapports sur les établissements d'instruction publique des départements au-delà des Alpes. Faits en 1809 et 1810 par une Commission extraordinaire composée de MM. Cuvier, Conseiller titulaire, de Coiffier, Conseiller ordinaire, et de Balbe, inspecteur général*, Paris, Impr. de Fain, s.d. [1810]; e gli studi di GRAZIA TOMASI STUSSI, *Per la storia dell'Accademia imperiale di Pisa (1810-1814)*, in «Critica storica», 20 (1983), p. 60-120; BOUDARD, *Expériences françaises*; GIAN PAOLO ROMAGNANI, *Prospero Balbo intellettuale e uomo di Stato (1762-1837)*, II, *Da Napoleone a Carlo Alberto (1800-1837)*, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 1990; GIAN SAVINO PENE VIDARI, *Famiglia e diritto di fronte al "code civil"*, in *Ville de Turin 1798-1814*, a cura di GIUSEPPE BRACCO, Torino, Archivio Storico della Città di Tori-



12. GIUSEPPE VASI, *Palazzo del Collegio di Francia*.

sulta relativamente all'insegnamento dei nuovi codici e alla abolizione di quello del diritto canonico avrebbero dovuto incidere profondamente, non si ebbe alcun mutamento di particolare rilievo. La resistenza dei docenti della Sapienza nei confronti delle trasformazioni volute dai francesi, senza trasformarsi in aperta opposizione³⁹, costituì indubbiamente un considerevole ostacolo alla riforma:⁴⁰ così l'insegnamento del codice civile napoleonico, previsto sin dall'anno accademico 1809/1810, fu introdotto di fatto soltanto nel 1812/1813. Si legge infatti in una relazione del rettore Gioacchino Pessuti: «sino a tutto il presente anno 1812 non fu mai spiegato il Codice in Sapienza e furono conservate le cattedre di Canonica a onta de' reclami e rimproveri che spesso sentivamo e dagli scolari e da persone allora di autorità»⁴¹.

Per l'anno accademico 1812/1813 gli insegnamenti previsti furono:

Istituzioni civili	(Giovanni Battista Dorascenzi)
Codice Napoleone	(Giuseppe Mangiatordi)
Istituzioni criminali	(Filippo Van Stryp)
Procedura civile e criminale	(Pietro Ruga)
Diritto romano	(Teodosio Bencivenga)
Diritto romano	(Giuseppe Capogrossi) ⁴²


4. La fase di transizione si sarebbe dovuta concludere con l'inserimento delle Università ex-pontificie nel sistema napoleonico, attraverso la creazione dell'Accademia imperiale di Roma e di due Licei, prevista dal Decreto imperiale 27 luglio 1811⁴³. Allo scopo di preparare la definitiva organizzazione dell'Accademia di Roma fu inviato, con l'incarico di rettore provvisorio, il letterato di origine italiana Giovanni Ferri de Saint-

no, 1990, II, p. 63-91; GIAN PAOLO ROMAGNANI, *L'età napoleonica*, in *L'Università di Torino. Profilo storico e istituzionale*, a cura di FRANCESCO TRANIELLO, Torino, Pluriverso, 1993, p. 28-32; GIAN SAVINO PENE VIDARI, *I professori di diritto*, in *L'Università di Torino*, p. 82-91; e RICCARDO FERRANTE, *L'Académie di Genova attraverso i rapporti degli ispettori dell'Université impériale (1809): gli studi giuridici*, in *Le Università minori in Europa (secoli XV-XIX). Convegno internazionale di Studi Alghero, 30 ottobre-2 Novembre 1996*, a cura di GIAN PAOLO BRIZZI e JACQUES VERGER, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1998, p. 509-531. Più in generale cfr. ELENA BRAMBILLA, *Università, scuole e professioni in Italia dal primo '700 alla Restaurazione*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 33 (1997), p. 153-208.

⁴⁴ Cfr., per ulteriori riferimenti bibliografici, PAOLO ALVAZZI DEL FRATE, s. v. in *Dizionario biografico degli Italiani*, XLVII, Roma, Istituto Enciclopedia italiana, 1997, p. 166-168.

⁴⁵ Il *Rapport sur l'organisation de l'instruction publique dans les départements de Rome et du Trasimène*, del Ferri, conservato nelle Arch. Nat., F.17.1602, e presso la Biblioteca Corsiniana di Roma, Ms. Corsini 2274.38. H28, è pubblicato integralmente in ALVAZZI DEL FRATE, *Università napoleoniche*.

⁴⁶ Particolare interesse rivestirebbe una ricerca sui manuali utilizzati per l'insegnamento del diritto francese codificato, in un contesto culturale profondamente legato alla tradizione del diritto comune. Da una sommaria indagine abbiamo potuto individuare alcuni testi di diritto e procedura penale, principalmente indirizzati ai pratici, quali GASPARE ANTONIO DE GREGORY, *Prattica criminale secondo il codice d'istruzione sanzionato dal Corpo legislativo nell'anno 1808. Colle formole necessarie alla facile e chiara compilazione dei processi e un'appendice sull'espropriazione forzata*, Roma, De Romanis, 1812; GIUSEPPE LIVERZIANI, *Riflessioni sulle questioni nel codice penale del Signor Luigi Cecconi*, Perugia, Costantini Santucci, 1813. La pubblicazione dell'opera di SILVESTRO BRUSCHI, magistrato e professore all'Università di Perugia, *Elementi di diritto criminale dedotti dai principii del gius pubblico e dalle leggi romane e canoniche e applicate ai codici francesi allora veglianti*, fu impedita nella Restaurazione dalla censura, cit. in ERMINI, *Storia dell'Università*, p. 664. Un testo francese dedicato alla Cassazione fu pubblicato, in traduzione italiana, a Roma dall'editore Mordacchini: AUGUSTE CHARLES GUICHARD, *Breve istruzione sulla organizzazione, attribuzioni e procedura della Corte di Cassazione... Tradotta dal francese e arricchita di note da Giuseppe Jacoucci*, Roma, Mordacchini, 1810. Ricordiamo infine l'opera di FRANCESCO ISOLA, *Istituzioni di commercio e di economia civile*, Roma, Isola, 1811. Colpisce la mancanza di testi di diritto civile, contraria-



13. PHILIPPI MARIAE RENAZZI, *Synopsis elementorum iuris criminalis*, Bononiae, Ex Officina Giudiana sub titulo Anchorae, 1836. Frontespizio.

Constant⁴⁴, rettore dell'Accademia di Angers. Il Ferri preparò un *Rapport*⁴⁵ amministrativo dove indicava gli interventi necessari all'inserimento della Sapienza e degli altri istituti d'istruzione dei due dipartimenti nel sistema imperiale.

Proprio per la Facoltà di giurisprudenza erano previste le maggiori novità⁴⁶. Abolito l'insegnamento del diritto canonico, già trasferito alla Facoltà di teologia dalla Consulta nel 1810, si proponeva la conservazione dell'insegnamento di diritto romano in quanto «si l'institution d'une chaire de droit romain est très utile dans les autres Académies, on peut dire que dans celle de Rome elle est indispensable: c'est d'après les principes de ce droit que se faisaient toutes les transactions, dont



14. *Proclamazione della Repubblica romana. Incisione di Duplessi-Bertaux da Carle Vernet.*

mente alla situazione francese dove manuali, commentari del *Code Napoléon* e raccolte giurisprudenziali erano molto diffusi. Cfr., in generale sulle traduzioni negli anni della dominazione napoleonica, le considerazioni e il repertorio di MARIA TERESA NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel secolo XIX*, 3 vv., Napoli, Jovene, 1986. Sull'influenza della dominazione francese nel lessico giuridico italiano si vedano i saggi contenuti in *Lingua degli uffici e lingua di popolo nella Toscana napoleonica*, Firenze, Accademia della Crusca, 1985 (in particolare PAOLO ZOLLI, *Il linguaggio giuridico e amministrativo nell'età rivoluzionaria e napoleonica*, p. 7-13; DARIO ZULLANI, *Per una concordanza del Codice Napoleone*, p. 27-57 e PIERO FIORELLI, *Per un glossario giuridico della Toscana napoleonica*, p. 59-210).

⁴⁷ *Rapport*, p. 152 (citiamo dall'edizione in ALVAZZI DEL FRATE, *Università napoleoniche*).

⁴⁸ *Ibidem*.

⁴⁹ *Ibidem*.

⁵⁰ *Ibidem*.

⁵¹ *Ivi*, p. 153.

⁵² Sul punto cfr. soprattutto JULIEN BONNECASE, *L'École de l'Exégèse en droit civil. Les traits distinctifs de sa doctrine et de ses méthodes d'après la profession de foi de ses plus illustres représentants*, Paris, Bocard, 1924²; e, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, il recente studio di JEAN-LOUIS HALPÉRIN, *Histoire du droit privé français depuis 1804*, Paris, Puf, 1996, p. 45-81. Sulla sua influenza in Italia si veda GIOVANNI TARELLO, *La Scuola dell'esegesi e la sua diffusione in Italia*, in *Scritti per il XL della morte di P.E. Bensa*, Milano, Giuffrè, 1969, p. 240-276 (ora in *Id.*, *Cultura giuridica e politica del diritto*, Bologna, Il Mulino, 1988, p. 69-101).

les effets se prolongeront pendant des siècles. D'ailleurs le droit romain était la source où l'on puisait toutes les idées de législation et l'on y cherchera l'intelligence du nouveau code»⁴⁷. Lo studio del diritto romano, non più vigente, assumeva carattere storico, «en chargeant expressément le professeur de faire connaître les rapports du droit romain avec le nouveau droit français»⁴⁸. Nei paesi annessi alla Francia, osservava il Ferri, «plusieurs articles du nouveau code ne paraissent pas assez clairs parce qu'ils supposent la connaissance de plusieurs lois ou institutions qui étaient propres à la France et qui sont inconnues dans ces pays»⁴⁹. Da qui la necessità dello studio dell'antico diritto francese. Per evitare il moltiplicarsi delle cattedre si sarebbe incaricato uno dei docenti di diritto civile di inserire riferimenti storici sul diritto francese. Per quanto riguardava il diritto commerciale, il Ferri partiva dalla considerazione che «on n'avait dans les Etats romains que des idées bien incomplètes sur cette partie importante du droit»⁵⁰. L'ignoranza dei principi di questa branca del diritto «favorise la mauvaise foi, et l'on peut dire que l'institution d'une chaire pour expliquer le code de commerce aurait une influence morale très utile»⁵¹. Il rettore proponeva dunque la creazione a Roma di un insegnamento di diritto commerciale, anche in considerazione dell'ampiezza dei traffici commerciali che si svolgevano nei due Dipartimenti. La cattedra di "diritto civile", che nell'ordinamento tradizionale si basava sull'insegnamento del diritto comune, avrebbe assunto la denominazione "codice civile", in quanto era previsto lo studio del solo codice napoleonico. E ciò coerentemente con la nuova metodologia che identificava il diritto civile con lo studio esegetico ed esclusivo del *Code Napoléon*: tale indirizzo avrebbe dato origine alla c.d. *Ecole de l'Exégèse*, destinata a influenzare profondamente anche la scienza giuridica italiana⁵². Completavano il quadro delle discipline della Facoltà giuridica il diritto penale e la procedura civile e penale.

⁵³ Miollis all'Imperatore, Roma 1 gennaio 1814, in Arch. Nat., *AFIV.1715*, doss. VII. È interessante citare l'analoga relazione dell'anno precedente: «l'instruction publique dont ces contrées ont le plus grand besoin et dont l'organisation préparée n'a pas encore reçue la sanction de Votre Majesté, laisse beaucoup à désirer: cependant, on a appliqué, autant qu'il a été possible, les règlements de l'Université Impériale aux Académies existantes. Le Code Napoléon est enseigné dans les facultés de droit, où l'on a supprimé les chaires d'ancienne jurisprudence», Miollis all'Imperatore, Roma 1 gennaio 1813, Arch. Nat., *ivi*, doss. VI.

⁵⁴ Alla fine di novembre del 1813 si diffuse la notizia dell'arresto del prof. Bencivenga, docente nella Facoltà di giurisprudenza, per aver fatto parte del complotto organizzato dal sacerdote Battaglia. Sull'arresto del Bencivenga cfr. VERNACCHIA-GALLI, *L'Archiginnasio romano*, p. 60; BOUDARD, *Expériences françaises*, p. 74-76. Il prefetto de Tournon lasciò la città alla fine di gennaio, mentre il generale Miollis si rinchiuso in Castel S. Angelo. Il Ferri, inviata il 7 marzo 1814 una lettera con la quale comunicava di lasciare la carica di rettore, partì alla volta di Fano, sua città natale. Archivio Università di Perugia, P. II, A II, cit. in ERMINI, *Storia dell'Università*, p. 659. Cfr. VERNACCHIA-GALLI, *L'Archiginnasio romano*, p. 66.

⁵⁵ Uno studio sulle iscrizioni alla Sapienza condotto da MARIA ROSA DI SIMONE (*La "Sapienza" romana*, p. 295-296) mostra un vistoso calo nel periodo napoleonico: dai 370 studenti dell'anno accademico 1809-1810 si passò agli 85 del 1812-1813. Particolarmente evidente la contrazione nella Facoltà di giurisprudenza dove dai 176 studenti del 1809-1810 si giunse ai 17 del 1810-1811. Con la Restaurazione si tornò ai valori consueti. «Benché le effettive innovazioni fossero assai poco incisive, il nuovo sistema non aveva incontrato la fiducia degli studenti e delle loro famiglie e anche questo può essere considerato un segno della forte resistenza della popolazione ad accettare le istituzioni d'oltr'Alpe», *ivi*, p. 285.

⁵⁶ Anche l'"epurazione" dei professori che avevano aderito all'Accademia imperiale fu limitata. Cfr. ASR, *Sacra Congregazione degli Studi*, b. 218.

⁵⁷ «Si può senz'altro confermare – osserva MARIA ROSA DI SIMONE – l'opinione secondo la quale l'amministrazione napoleonica, come del resto quella 'giacobina', non riuscì a operare in maniera realmente incisiva sulla vita accademica che ancora una volta riprendeva i ritmi e i metodi consueti come dopo una breve parentesi di agitato, ma neanche troppo avvertito, turbamento. Bisognava aspettare ancora una decina di anni per assistere a un nuovo tentativo di riforma nella quale peraltro, l'assetto tradizionale, lungi dall'essere accantonato, avrebbe continuato



15. VINCENZO CAMUCCINI, *Ritratto di Pio VII*, 1814-1815.

Nonostante l'attività del Ferri, la resistenza del corpo docente e, soprattutto, l'approssimarsi della crisi dell'Impero impedirono, per tutto il 1813, che l'Accademia di Roma fosse effettivamente istituita tanto che il 1 gennaio 1814, il generale Miollis, governatore di Roma, scriveva: «l'organisation de l'instruction publique, vivement désirée, est encore suspendue. L'instruction est, ainsi, toujours liée à ses anciennes institutions, dont elle ne varie que par quelques règlements ou dispositions provisoires, qui ont été dirigés dans le sens du régime de l'Université; il y a eu des améliorations à cet égard: la seule faculté de droit a été établie comme celle de l'Empire»⁵³.

Con la crisi dell'Impero napoleonico e l'occupazione militare di Roma da parte delle truppe napoletane del Murat terminò nel gennaio del 1814 la dominazione francese negli "Stati romani".⁵⁴

Senza dubbio nell'Università romana la dominazione napoleonica non introdusse riforme durature⁵⁵. La Restaurazione pontificia poté infatti ripristinare agevolmente⁵⁶ lo *status quo ante*⁵⁷: abolita la cattedra di "codice civile" si tornò al tradizionale insegnamento basato sullo *ius*

a costituire la base ideale e organizzativa del sistema universitario pontificio.» DI SIMONE, *La "Sapienza" romana*, p. 285.

⁵⁸ Considerato in senso lato, ossia comprendendo anche il biennio repubblicano.

⁵⁹ Si veda sul punto l'importante saggio di ADRIANO CAVANNA, *L'influence juridique française en Italie au XIXe siècle*, in «Revue d'histoire des facultés de droit et de la science juridique», n. 15, 1994, p. 87-112. Cfr. anche PAOLO ALVAZZI DEL FRATE, *Cultura giuridica e dominazione francese nello Stato della Chiesa (1798-1814)*, in *Roma negli anni di influenza e dominio francese. 1798-1814, Atti del Convegno Roma 26-28 maggio 1994* [in corso di pubblicazione].

⁶⁰ *Motu-proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio settimo in data de' 6 luglio 1816 sull'organizzazione dell'amministrazione pubblica*, in *Bullarii romani continuatio*, VII/2, Prati, Typ. Aldina, 1852, p. 1268.

⁶¹ L'art. 75 del *Motu proprio* prevedeva l'istituzione di tre Commissioni di studio per le codificazioni civile, penale e commerciale. A capo della Commissione civilistica fu posto Vincenzo Bartolucci che, nel periodo napoleonico, era stato nominato presidente della Corte d'Appello di Roma e successivamente consigliere di Stato a Parigi. Ciò evidenzia l'importanza dell'influenza della cultura giuridica francese nelle riforme della Restaurazione pontificia. Cfr. P. DEL GIUDICE, *Storia del diritto italiano*, II, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dal secolo decimosesto ai giorni nostri*, Milano, Hoepli, 1923, p. 246-249; ALBERTO AQUARONE, *La Restaurazione nello Stato pontificio ed i suoi indirizzi legislativi*, «Archivio della Società romana di Storia Patria», 78 (1955), p. 119-188; GIUSEPPE FORCHIELLI, *Un progetto di codice civile del 1818 nello Stato pontificio (visto da un canonista)*, in *Scritti della Facoltà giuridica di Bologna in onore di Umberto Borsi*, Padova, Cedam, 1955, p. 89-164; MIRELLA MOMBELLI CASTRACANE, *La codificazione civile nello Stato pontificio*, I, *Il progetto Bartolucci del 1818*, Napoli, ESI, 1987. Più in generale sulle riforme giudiziarie cfr. FRANZ GROSSE-WIETFELD, *Justizreformen im Kirchenstaat in den Jahren der Restauration (1814-1816)*, Paderborn, Schöningh, 1932; MIRELLA MOMBELLI CASTRACANE, *Il motu proprio del 6 luglio 1816 e l'elaborazione di una nuova pratica criminale pontificia nell'età consalviana*, in *Studi in onore di Arnaldo D'Addario*, IV, Lecce, Conte, 1995, p. 1501-1536; GABRIELLA SANTONCINI, *Sovranità e giustizia nella Restaurazione pontificia. La riforma dell'amministrazione della giustizia criminale nei lavori preparatori del Motu Proprio del 1816*, Torino, Giappichelli, 1996; PAOLO ALVAZZI DEL FRATE, *Riforme giudiziarie e Restaurazione nello Stato pontificio (1814-1817)*, in *Roma fra la Restaurazione e l'elezione di Pio IX. Amministrazione, economia, società e cultura*, a cura di ANNA LIA BONELLA, AUGUSTO



16. FELICE GIANI, *L'arco trionfale eretto a Ponte Sant'Angelo in occasione della Festa della Federazione, 1798.*



17. FELICE GIANI, *La Festa della Federazione a piazza San Pietro, 1798.*

commune. Una valutazione degli effetti del “periodo francese”⁵⁸ sulla formazione universitaria dei giuristi non può prescindere dalla più ampia considerazione dell'influenza della cultura giuridica francese nello Stato pontificio⁵⁹. Fu infatti ispirata all'ordinamento transalpino la politica riformistica inaugurata da Pio VII con il *Motu-proprio* del 6 luglio 1816⁶⁰ che intendeva pervenire a una codificazione generale del diritto⁶¹ e riorganizzare il sistema amministrativo dello Stato. Così, anche la

riforma universitaria realizzata nel 1824 da Leone XII⁶² e tendente ad attuare un maggior intervento dello Stato nel campo dell'istruzione, si può considerare in gran parte frutto della diffusione in Italia della dottrina giuridica e delle istituzioni francesi⁶³.

PAOLO ALVAZZI DEL FRATE
(Università di Roma "La Sapienza")

Summary

PAOLO ALVAZZI DEL FRATE, *Between common law and the Code: the Faculty of Law at the Sapienza in the Napoleonic period*

At the end of the 18th century the teaching of law at the Roman University "La Sapienza" was based on the *ius commune* tradition, and hence exclusively on Roman Justinian law and canon law.

During the Jacobin Republic (1798-1799) and the subsequent Napoleonic period (1809-1814), important changes were introduced in the legal studies curriculum: the abolition of studies on canon law, an increased interest in public law, Napoleon's Code and the history of Roman law.

The end of the Napoleonic era in the Papal territories saw a return to the traditional organisation of legal studies. Nevertheless, some of the innovations introduced by the French continued to inspire University reform in the Papal States throughout the 19th century.

POMPEO, MANOLA IDA VENZO, Roma, Herder, 1997, p. 55-61; MIRELLA MOMBELLI CASTRACANE, *Dalla Post Diurnas del 30 ottobre 1800 al Motu Proprio del 6 luglio 1816: percorsi legislativi tra la prima e la seconda restaurazione*, «Le Carte e la Storia», III (1997), p. 146-161; MARIA ROSA DI SIMONE, *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'antico regime all'Unità*, Torino, Giappichelli, 1999, p. 229-243 e bibliografia nelle p. 297-299.

⁶² Bolla *Quod Divina Sapientia* 28 agosto 1824.

⁶³ «Anche attraverso l'opera esageratamente livellatrice del regime francese, si affacciava, non fosse altro, una indicazione preziosa da raccogliersi, soprattutto nel momento attuale di ricostruzione, eco di pericoloso smarrimento: l'Università essere un congegno troppo delicato in se stesso, e interessante troppo da vicino la vita medesima dello Stato per essere abbandonato, come sino a erasi fatto, all'arbitrio dei singoli, si chiamassero questi città, comuni, o altri enti autonomi», GEMELLI-VISMARA, *La riforma degli studi universitari*, p. 6-7. Sulla cultura giuridica romana negli anni della Restaurazione si vedano i saggi di MOSCATI, *Savigny a Roma*; ed EAD, *Insegnamento e scienza giuridica nelle esperienze italiane preunitarie*, in *Studi di storia del diritto medievale e moderno* a cura di FILIPPO LIOTTA, Bologna 1999, p. 277-321. Nonostante le profonde innovazioni, culturali e istituzionali, introdotte nel periodo della dominazione francese – osserva LAURA MOSCATI – a Roma, negli anni della Restaurazione, «la scienza giuridica sembrava impermeabile alle nuove metodologie», *Savigny a Roma*, p. 34.